



COMUNE DI VILLAROSA
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA DI DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 66 del Reg. del 30-05-2023

OGGETTO:	ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL "CAMPO COMUNALE POLIVALENTE COPERTO" E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE
-----------------	--

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di maggio alle ore 13:00 e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori :

COSTANZA FRANCESCO ANTONIO CATENO	SINDACO	P
Taravella Michelangelo	ASSESSORE	A
Giadone Paola	ASSESSORE	P
Ippolito Giuseppe	ASSESSORE	P

Assegnati 4 in carica 4

Presenti n. 3 e Assenti n. 1.

Presiede il DOTT. COSTANZA FRANCESCO ANTONIO CATENO in qualità di SINDACO e partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Giunta Anna.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

N. 61 del 24-05-2023

Premesso che il Comune di Villarosa è proprietario del “campo comunale polivalente coperto” sito in Viale Europa, destinato allo svolgimento di attività sportive (**calcio a cinque, pallavolo, pallacanestro...**) amatoriali, ricreative, il tutto nel rispetto delle normative vigenti;

Dato atto che il campo polivalente è un impianto sportivo di esercizio, privo di rilevanza economica, di interesse sociale e promozionale dell'attività sportiva, non destinato all'agonismo, in cui possono svolgersi tutte le attività propedeutiche, formative e/o di mantenimento delle discipline sportive regolamentate dalle FSN e DSA. Esso è costituito da un campo di gioco coperto delle dimensioni 24,00m x 44m circa, con annesso blocco spogliatoi ed è censito al catasto al foglio 17 particella 1373;

Considerato che lo sport è per tutti e di tutti, rappresenta un diritto civico con una forte valenza inclusiva ed una riconosciuta attitudine sociale, rivolto a ogni segmento della cittadinanza, sia esso formato da giovani, anziani o persone diversamente abili; scopo esclusivo di questo ente è quello di valorizzare l'attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, come strumento di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico e prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà e come momento di aggregazione e divertimento collettivo;

Ritenuto a tal fine di individuare un soggetto giuridico che, in esecuzione delle delibere del CONI ponga in essere tutte le attività necessarie alla pratica dello sport, secondo la natura dell'impianto oggetto di affidamento;

Tenuto conto che l'amministrazione intende attribuire a terzi la gestione dell'impianto, intendendo per gestione, non la mera messa a servizio dell'impianto agli utenti, ma la più articolata e complessa gestione della pratica sportiva, compatibile con la vocazione dell'impianto medesimo, di modo tale che il soggetto gestore abbia non solo cura del bene in senso stretto e della sua fruibilità da parte degli utenti, ma che si ponga come soggetto attivo nella diffusione, gestione e concreta attuazione delle attività sportive all'interno del medesimo; il tutto senza perseguire alcuno scopo di lucro né diretto né indiretto;

Atteso:

- che a tenore della Carta Europea dello Sport del 1992 lo sport rappresenta “*qualsiasi forma di attività fisica che attraverso una partecipazione organizzata e non organizzata abbia per obiettivo*

l'espressione e il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”;

- che la Corte Costituzionale con la propria pronuncia n. 57 del 1976 ha sottolineato che *“lo Sport è un’attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l’incoraggiamento da parte dello Stato”*

- che a tal fine è stato istituito il CONI quale ente che *ex lege* cura *l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale* (art. 2 legge del 23 luglio 1999, n. 242).

Considerato:

- che ai sensi del d.lgs. 242 del 1999 le Federazioni sportive e le discipline asciate al CONI sono associazioni di diritto privato istituzionalmente deputate allo svolgimento di funzioni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, essendo le stesse, enti senza fini di lucro deputate al controllo del regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, della preparazione olimpica, dell'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi (articolo 23 del CONI);

- che le Federazioni sportive e le discipline associate pur essendo enti di diritto privato, svolgono in ogni caso attività di rilievo pubblico e come tale anche recentemente sono state qualificate come organismi di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016;

Preso atto dell’art. 23 dello Statuto del CONI a tenore del quale *“Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici”*.

Rilevato quindi che dall’analisi del D.lgs. 242 del 1999 si può agevolmente ritenere che le federazioni sportive, siano contraddistinte dall’indubbio rilievo pubblicistico in ragione delle funzioni amministrative relative all’ammissione e affiliazione di società, associazioni sportive e tesserati – ovvero alla revoca e modificazione dei relativi provvedimenti – nonché agli stessi compiti di controllo in merito al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi e alla delicata gestione delle concessioni dei contributi pubblici.

Considerato altresì che le Federazioni, sebbene dotate di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sono soggette alla vigilanza e ai controlli del CONI (ente pubblico non economico) sia in fase di costituzione – attraverso il riconoscimento ai fini sportivi (condizione, questa, necessaria, per l’ottenimento della personalità giuridica di diritto privato) – sia nel corso di tutta la loro attività (in tal senso ANAC, delibera n. 372 del 2016); L’art. 23 dello Statuto del CONI al comma 3, stabilisce testualmente che *“La Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle*

Federazioni sportive nazionali. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, o nel caso che non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, propone al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario”.

Preso atto che nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e come tale è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali che devono essere valorizzate giusto art. 118 della Costituzione a tenore del quale *“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.*

Richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale evocato all'art. 118 della Costituzione secondo cui i *Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;*

Considerato che l'Amministrazione intende individuare un soggetto giuridico qualificato che possa gestire l'impianto sportivo in oggetto in ossequio alle indicazioni di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI 1379 del 25 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni con particolare attenzione:

- alle attività agonistiche delle FSN e DSA

ovvero

- alle attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate all'agonismo, che comprendono tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle discipline sportive
- che l'associazione, per gli eventuali utili che dovessero maturare in ragione delle attività di sfruttamento economico dell'impianto, si obbliga a reinvestirli completamente ed esclusivamente a beneficio dell'impianto medesimo, attraverso un piano di uso delle risorse concordato con l'amministrazione comunale, quale ente di alta sorveglianza delle risorse pubbliche impiegate e funzionali alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente provvedimento;
- che questa modalità di reinvestimento degli eventuali utili sia tale da anesteticizzare qualsivoglia riferimento ad ipotesi contrattuali ascrivibili al contratto di appalto ovvero contratto di concessione giacché trattasi di fattispecie giuridica che si differenzia dalle due indicate in quanto è priva dell'elemento lucrativo, elemento che invero caratterizza sia l'appalto che la concessione (art. 3, d.lgs. 50 del 2016);

Atteso che in esecuzione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione così operando questa amministrazione è in grado di raggiungere l'obiettivo primario di gestire un bene pubblico a beneficio della collettività, con i seguenti vantaggi:

- il bene viene gestito da una associazione riconosciuta dal CONI e quindi da un soggetto giuridico qualificato per il tipo di attività che dovrà essere svolta all'interno dell'impianto sportivo;
- viene garantita a tutti la possibilità di accedere all'attività fisica in regime di favore, previa disponibilità della concessionaria, anche tenendo conto delle sue preminenti esigenze, ricordando che l'ente pubblico, nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, è deputato a porre in essere le attività a sostegno del benessere civile, sociale ed economico della collettività amministrata;
- la passione e la capacità che solitamente animano le associazioni sportive sono idonee a garantire una gestione improntata a reali valori sociali, scevri dell'elemento esclusivamente lucrativo che costituisce stimolo primario ed esclusivo dell'attività imprenditoriale in senso stretto.
- si ottiene un risparmio anche significativo di risorse pubbliche da poter reinvestire in attrezzature, corsi od altro di utile ai fini del miglioramento della pratica sportiva in quanto è evidente che il ricorso al mercato comporterebbe i costi aggiuntivi;

Preso atto che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-50/14) ha statuito che è legittimo che le autorità locali attribuiscono la gestione di servizi ad associazioni purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio, nei limiti in cui le convenzioni concluse con le suddette associazioni siano idonee a contribuire alla realizzazione del citato obiettivo e vengano previsti adeguate forme di controllo relative al rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato;

Visto lo schema allegato di convenzione, ai fini della sua successiva stipulazione, che contiene sia disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, sia forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità dei servizi;

Considerato che il testo della convenzione risponde pienamente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia giacché:

- La gestione è attribuita ad un soggetto senza scopo di lucro;
- Sono previste e disciplinate adeguate forme di controllo di utilizzo delle risorse pubbliche in termini di rendicontazione delle spese sostenute ai fini della gestione dell'impianto;

- L'attività effettivamente contribuisce ad una finalità sociale qual è quella della valorizzazione dello sport;
- il Comune non dispone di risorse umane, strumentali e finanziarie per la gestione diretta dell'impianto sportivo e l'affidamento a terzi offre dei vantaggi in termini oggettivi di minor dispendio di risorse pubbliche che dovrebbero invece essere impiegate per remunerare gli operatori economici nella gestione strumentale dell'impianto per la manutenzione ordinaria, pulizie ecc...;
- per il tramite delle attività svolte dall'associazione sportiva si concretizzano i principi di accessibilità ed universalità giacché nel caso di specie, venendo coinvolti molti ragazzi del territorio, si tende a rafforzare il concetto di "comunità attiva", amplificando il senso di appartenenza alla comunità locale, inteso come radicamento in un determinato spazio di vita fisico e sociale dotato di valore e senso civico;
- lo sport implementa inoltre la capacità di agire in modo solidale e con senso di corresponsabilità per il superamento delle disuguaglianze sociali ed economiche in genere, quali principi base fondanti l'ordinamento giuridico dello sport;

Ritenuto che il ricorso allo strumento convenzionale nel caso di specie per le motivazioni sopra esposte attribuisca, rispetto l'uso del contratto di appalto di cui al d.lgs. 50 del 2016, maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, accessibilità, efficienza economica ed adeguatezza, così come per altro ribadito dalla stessa ANAC nel Punto 20.3 delle *Linee Guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali»*;

Rilevato che la ragione stessa dell'esistenza di un Ente Locale, si fonda sulla cura degli interessi della comunità a prescindere dalla remuneratività intrinseca delle azioni che servono per concretizzare gli obiettivi primari; anzi, con particolare riferimento all'attività sportiva, possiamo affermare con sempre maggiore enfasi che lo *“sforzo finanziario è meramente strumentale al benessere psicofisico della persona, unico vero valore da tutelare primariamente”*;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 10/07/2006;

Visto l'art. 164, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016 che sottrae all'applicazione della predetta normativa la concessione de quo, trattandosi di impianto privo di rilevanza economica;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 18/08/2021, n. 5915, la quale chiarisce che per l'affidamento degli impianti sportivi non aventi rilevanza economica si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con la previsione del citato art. 164 comma 3 del

D.Lgs 50/2016, a meno che l'ente locale non preferisca fare ricorso all'appalto di servizi (Cfr. Cons. Stato, V, n. 858/2021, che richiama la delibera ANAC 14/12/2016, n. 1300);

Rilevato inoltre che:

- il 18 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 *“per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici”*;

- tale provvedimento dispone il riordino delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi, con l'obiettivo di assicurare un effettivo ammodernamento delle strutture, soprattutto in termini di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza, in linea con la normativa internazionale e gli standard europei;

- in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sopra riportato, è stato dapprima approvato il D.L. “Sostegni”, che ha disposto un primo rinvio dell'entrata in vigore della riforma dello sport, al 31 dicembre 2023, e in seguito il Decreto sostegni Bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con L 23 luglio 2021, n. 106) che ha fissato l'entrata in vigore del sopra citato D.lgs 38/2021 al 1° gennaio 2023;

Considerato che l'entrata in vigore del D.lgs n. 38/2021 ha comportato importanti modifiche alla disciplina previgente in materia di affidamento dei servizi di gestione di impianti sportivi comunali, sia in un'ottica di semplificazione e snellimento procedurale, sia al fine di favorire l'attuazione di obiettivi di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza;

Visti:

- l'O.EE.LL. vigente;
- lo Statuto Comunale;
- la Carta Europea dello Sport;
- il d.lgs. 242 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Ordinamento sportivo: Principi fondamentali in materia di ordinamento sportivo; delibera CONI 149 del 18 maggio 2018;
- il Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 10/07/2006

Per le motivazioni espresse in narrativa:

PROPONE

1. Approvare integralmente le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di dare mandato al Responsabile dell'Area I, di provvedere all'affidamento dell'impianto sportivo polivalente coperto, con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione per la durata di anni uno, ad un soggetto giuridico qualificato scelto tra società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, aventi sede legale nel territorio del Comune di Villarosa, il cui rapporto dovrà essere formalizzato con una convenzione che disciplini i reciproci rapporti;

3. di procedere alla preliminare verifica della sussistenza di soggetti qualificati interessati alla gestione mediante pubblicazione di apposito avviso. In presenza di più soggetti interessati alla gestione dell'impianto, l'individuazione del soggetto affidatario avverrà previa definizione di appositi criteri di scelta oggettivi e predeterminati, da parte dello stesso Responsabile;

4. Approvare l'allegato schema di convenzione, composto da n. 22 articoli.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Cassaro Laura

Il Proponente

F.to DOTT. Ippolito Giuseppe

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione n. 61 del 24-05-2023 , ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1°, lettera i) della legge regionale 11/12/1990 n. 48 e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato – per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere Favorevole

Villarosa, li 24-05-2023

IL RESPONSABILE DI P.O.
F.to Dott.ssa Calì Concetta Maria Catena

Il Responsabile del servizio finanziario – per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere Favorevole

Villarosa, li 30-05-2023

IL RESPONSABILE DI P.O.
F.to Dott. Di Dio Angelo

La Giunta Municipale

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale avente per oggetto “ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL "CAMPO COMUNALE POLIVALENTE COPERTO" E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE” corredata dei pareri ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e da ultimo modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000:

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

VISTI i pareri sulla stessa espressi;

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi con le modalità di cui alla vigente normativa.

Delibera

1) **APPROVARE** la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto “ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL "CAMPO COMUNALE POLIVALENTE COPERTO" E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE”;

2) **DARE ATTO** che tutti i punti della proposta di deliberazione assistita dai pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 48/91 e, da ultimo, modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000, si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico ed intero dispositivo.

3) **DARE** mandato all'ufficio competente per i successivi adempimenti.

Con successiva separata votazione favorevole unanime viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. n.44/91

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente della Seduta
F.to SINDACO
DOTT. COSTANZA FRANCESCO
ANTONIO CATENO

L'Assessore Anziano
F.to Giadone Paola

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Giunta Anna

Certificato Di Pubblicazione

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune ex art. 32 legge 69/2009 e ss.mm. e ii. dal giorno 31-05-2023 e per 15 giorni fino al giorno 15-06-2023.

Villarosa, li 16-06-2023

Il Responsabile della pubblicazione

F.to

Ufficio Protocollo

Si attesta che nei 15 giorni dall'inizio della pubblicazione avverso il presente atto non sono state prodotte opposizioni

Villarosa, li 16-06-2023

Il Responsabile del Protocollo

F.to

Il Segretario Generale

su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione e del responsabile del protocollo

Certifica

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 69/09 e ss. mm. e ii. il giorno 31-05-2023 e vi è rimasta per gg.15 consecutivi ai sensi dell'art.11 della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44 come modificata dalla L. R. n. 17 del 28.12.2004.

La presente certificazione si rilascia ai sensi dell'art. 89 del DPR N. 3/57.

Dalla Residenza Municipale, li 16-06-2023

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Giunta Anna

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A t t e s t a

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-05-2023

- ☐ Essendo decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, art. 12 comma I° L.R. n. 44/91;
- ☒ Essendo immediatamente esecutiva, art. 12, comma 2° L. R. n. 44/91;

Dalla Residenza Municipale 30-05-2023

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Giunta Anna

La presente deliberazione contiene n.....allegati.